

STATUTO

ICON SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA VIA
GARIBALDI 39

Numero REA: PA - 434403

Codice fiscale: 07060000820

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio n. 1.979

1515
Raccolta n. -----

STATUTO

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE

E' costituita una Società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "ICON Società Cooperativa".

La Cooperativa aderisce all'Unione Nazionale Cooperative Italiane (U.N.C.I.) ed agli organismi periferici della stessa impegnandosi ad osservarne gli statuti ed i regolamenti.

ARTICOLO 2: SEDE

La sede della Società è in Termini Imerese.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, di costituire, modificare o sopprimere unità locali, succursali, filiali, agenzie o rappresentanze mediante semplice comunicazione al Registro delle Imprese.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci si possono istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'Estero.

ARTICOLO 3: DURATA

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4: OGGETTO SOCIALE

Con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci la Società cooperativa ha per oggetto l'erogazione di servizi alle imprese, nei limiti della vigente legislazione, e quindi potrà effettuare:

- a) attività legate all'area di amministrazione, a supporto della gestione aziendale e degli adempimenti di varia natura (legali, fiscali, societari);
- b) attività di raccolta, registrazione ed elaborazione dati contabili e non (ad esclusione di dati inerenti il servizio di giochi e scommesse e/o centro raccolta scommesse) ai fini dei relativi adempimenti previsti dalla legge ed a supporto della redazione del bilancio di esercizio e della dichiarazione dei redditi e di tutti i documenti fiscali obbligatori previsti dalla legge;
- c) attività di archiviazione digitale dati conto terzi e propri;
- d) attività finalizzate ad una corretta gestione dei flussi di cassa delle imprese clienti;
- e) realizzazione di progetti di marketing e comunicazione rivolte ad istituzioni, enti, aziende, liberi professionisti;
- f) analisi e indagini di mercato, customer satisfaction, finalizzate alla profilazione dei clienti target, rivolte ad istituzioni, enti, aziende;
- g) attività di controllo di gestione, consulenza e ogni altra attività di servizio alla direzione amministrativo/finanziaria aziendale;
- h) finanza agevolata, nel rispetto delle vigenti normative inderogabili di legge; valutazione, monitoraggio, istruttoria, tutoraggio e collaudo di iniziative produttive pubbliche e/o private, di sviluppo territoriale di aziende e di beni; studi di fattibilità, informazione, consulenza (nelle forme consentite dalla legge), assistenza nella realizzazione di progetti di sviluppo produttivo anche mediante l'attivazione di strumenti finanziari, ricorrendo le condizioni di legge, pubblici e/o privati, regionali, nazionali, comunitari, internazionali; individuazione, selezione e valutazione di opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per nuove attività economiche, anche per conto terzi; verifica della fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socioeconomico ed ambientale dei



Deve lano

Carlo Payera

Martina Murolo

[Signature]

[Signature]

programmi e dei progetti elaborati; promozione di iniziative industriali, artigianali, commerciali, agricole, agroalimentari e dei servizi volti a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali; -----

i) gestione ed organizzazione, sia in proprio che per conto di terzi, di convegni, di studi, di master e di mostre, di corsi di formazione ed aggiornamento e di seminari su argomenti connessi alle attività della società, esclusa ogni attività riservata alle agenzie per il lavoro. Attività di formazione del personale: addetto al post-vendita, al commerciale, amministrativi, direttore commerciale, direttore marketing; -----

l) la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso su posto fisso o tramite internet altrimenti detto e-commerce di qualunque tipo di merce esistente sul mercato o di nuova invenzione e fornitura di servizi ad essi connessi, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti internet; la produzione, il noleggio e l'assistenza di prodotti software, hardware e accessori informatici propri e di terzi, nonché la fornitura di servizi nel settore internet e della multimedialità; -----

m) amministrazione e la gestione degli edifici in genere, di complessi e singole unità immobiliari, sia in comunione e/o in condominio che in proprietà esclusiva;

n) ogni altra attività connessa, strumentale o accessoria alle precedenti. -----

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà svolgere: -----

1) attività di ricerca e di divulgazione sulle tematiche riguardanti le aree di intervento della società, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri ecc.) e strumenti multimediali (sito internet, filmati ecc.); -----

2) attività di formazione, informazione e promozione per incentivare la competenza tecnica e la diffusione fra i soci, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti gli scopi della società. In particolare, potrà svolgere attività di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale e culturale (anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati), di produzione e di distribuzione di materiale informativo, attraverso internet e/o pubblicazioni, libri, riviste ed opuscoli. -----

Per il conseguimento dello scopo sociale la società potrà inoltre: -----

- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, ad enti pubblici e privati; -----

- organizzare corsi di formazione ed addestramento professionale partecipando anche agli incentivi previsti dalla comunità europea; -----

- ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, prestito agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o emanande da organismi comunitari, nazionali e regionali; -----

- compiere tutte quelle operazioni, strettamente strumentali al conseguimento dello scopo sociale, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, che saranno ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie e/o utili, per il raggiungimento dello scopo sociale ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali, ma non anche esercitare attività finanziarie nei confronti del pubblico, sotto qualsiasi forma, né operare prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazioni in cambi; -----

- costituire consorzi o associazioni tra società con affinità di scopi; -----

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il raggiungimento o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; -----

- aderire ad organizzazioni sindacali di categoria e, con delibera dell'Assemblea, alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche; -----

- promuovere e partecipare ad attività sociali, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori. -----

La Società potrà, inoltre, assumere interessenze, quote di partecipazioni anche azionarie in altre Società o Enti o imprese di qualunque natura aventi scopi affini ed analoghi o comunque connessi al proprio, senza che dette partecipazioni divengano lo scopo principale della Società. -----

La Società potrà, infine, ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Salvo patto contrario, i finanziamenti sono infruttiferi. -----

ARTICOLO 5: REGOLE PER LO SVOLGIMENTO

DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

La Società cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e può svolgere la propria attività anche con terzi.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Società cooperativa e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 c.c., dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. -----

ARTICOLO 6: NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge. -----

Se, durante la vita della Società cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione. -----

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche e che abbiano la capacità di agire e che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Società cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Società cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo al fine del raggiungimento degli scopi sociali. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società cooperativa. -----

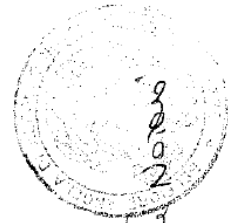
Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Società cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa. -----

ARTICOLO 7: PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti: -----

1) se persona fisica, autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento; -----

2) se persona giuridica, certificazione del Registro delle Imprese dalla quale risulti: -----



Handwritten signatures and names:
Top: *Anna Pizzani*
Middle: *Helia*
Bottom: *Martina Mustros*
Far bottom: *Andrea Pizzani*

denominazione sociale, sede, codice fiscale e rappresentanza; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. -----

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione. -----

Si devono indicare inoltre: -----

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; -----

- l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere. -----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato. -----

I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei tempi stabiliti dall'organo amministrativo. -----

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. -----

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione. -----

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

ARTICOLO 8: DIRITTI DEI SOCI -----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. -----

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo. -----

ARTICOLO 9: OBBLIGHI DEI SOCI -----

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. -----

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: -----

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, -----

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. -----

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la Società cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. -----

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Società cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la Società cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. -----

ARTICOLO 10: TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI -----

Le quote dei soci non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società cooperativa. -----

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della Società cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. -----

ARTICOLO 11: RECESSO -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio nei seguenti casi: -----

- a) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; -----
 - b) incapacità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
 - c) cessazione in via definitiva del rapporto di lavoro con la cooperativa. -----
- Il recesso non può essere parziale. -----

Il recesso deve essere comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata alla società. -----

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. -----

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: -----

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; -----
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

ARTICOLO 12: ESCLUSIONE -----

L'esclusione del socio, oltre che nel caso di mancato integrale pagamento delle quote, può aver luogo: -----

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
- c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge e in particolare nei casi previsti dagli articoli 2286 c.c. e 2288 co.1 c.c. -----

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

Paola Nobile

Quarta

Giulia

Adriana (Papa) Martina Mustato

----- **ARTICOLO 13: MORTE DEL SOCIO** -----

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota in conformità a quanto previsto dall'articolo 2535 c.c.. -----

ARTICOLO 14: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies co.3 c.c. -----

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio. -----

----- **ARTICOLO 15: RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE** -----

E DEI SUOI EREDI -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

----- **ARTICOLO 16: ASSEMBLEA** -----

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché in Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata direttamente al destinatario che ne darà ricevuta per iscritto ovvero tramite fax o posta elettronica (a mezzo P.E.C.), con avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere ai soci all'indirizzo o al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal Registro delle Imprese non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o il rapporto di trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica. -----

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Anche in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della società. -----

E' ammesso il voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. -----

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: -----

- possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; -----

- l'organo sociale e il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella

convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso; -----
- in nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; -----
- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; -----
- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; -----
- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; -----
- il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: -----
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; -----
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; -----
- per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro socio; -----
- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; -
- nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. -----
L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; ---
b) che sia consentito al Presidente della assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----
e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -
L'assemblea è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge in materia di società a responsabilità limitata. -----
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia il valore della quota; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due voti, in relazione all'ammontare della quota. -----
I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nelle ipotesi di sua assenza o impedimento, da altra persona designata, seduta stante, dall'assemblea. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario o dal Notaio. I verbali di assemblea devono essere trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge. -----

----- ARTICOLO 17: AMMINISTRAZIONE -----

La società è amministrata secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci, restano in carica per tre esercizi sociali. Essi sono rieleggibili. -----

Agli amministratori spetta oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un compenso che sarà determinato dall'assemblea. -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha in particolare facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. --

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sono di competenza del Consiglio di amministratore. -----

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, ed, eventualmente, un vice - Presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. -----

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con comunicazione scritta al domicilio di ciascun amministratore almeno due giorni prima dell'adunanza. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Il consiglio può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando all'atto della nomina i limiti della delega, fatte comunque salve le limitazioni di cui all'art. 2475 ultimo comma c.c e 2544 cc.. -----

----- ARTICOLO 18: RAPPRESENTANZA -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori delegati, se nominati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative di ogni genere e in ogni grado. -----

Il vice presidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento, esercitandone gli stessi poteri. La sottoscrizione del vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

----- ARTICOLO 19: ORGANO DI CONTROLLO -----

La società può essere controllata da un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, il quale dura in carica tre esercizi, è rieleggibile ed il suo compenso viene determinato al momento della nomina. -----

In caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le

disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. In mancanza di una diversa decisione dei soci, la revisione legale compete all'organo di controllo. --

--- **ARTICOLO 20: ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - RISTORNI** ---

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, della nota integrativa nonché della relazione sulla gestione. -----

Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. -----

Il progetto di bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima. -----

L'Assemblea determina, nel rispetto dell'articolo 2545-quinquies c.c., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del comma precedente. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme: ---

- erogazione diretta; -----

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; -----

- emissione di quote di sovvenzione. -----

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

----- **ARTICOLO 21: STRUMENTI FINANZIARI** -----

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni. -----

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali o unicamente diritti patrimoniali. -----

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati. -----

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere sino ad 1/3 (un terzo) degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. -----

----- **ARTICOLO 22: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi, in conformità delle disposizioni vigenti in materia. -----

----- **ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO** -----

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali relative alle società

cooperative ed eventualmente a quelle relative alle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. -----

Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519 c.c. (soci cooperatori superiori a diciannove - attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di Euro) determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la Società cooperativa è sciolta. -----

Termini Imerese, Via Ostia n.8, li 20 (venti) giugno 2022 (duemilaventidue) ----

Roberto Rosendo

Ilario Vairo

Martina Musotto

Luigi Pappalardo



12 di 12